

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/CSA  
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 067/CSA– RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2018

### I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'U.S. INVERUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INVERUNO/BORGARO NOBIS 1965 DEL 08.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

La società Inveruno ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interegionale, che l'ha sanzionata, con riferimento alla gara del 9.12.2018 contro il Borgaro Nobis con l'ammenda di € 200,00 per “ inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara”.

La stessa ha prodotto adeguata documentazione (pag. 6, 7 e 11 del carteggio), dalla quale emerge che erano presenti, nel corso della gara, sia l'ambulanza che il medico.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Inveruno di Milano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZITO ANTONIO SEGUITO GARA CASERTANA/REGGINA DEL 16.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18

La Casertana FC S.r.l. ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, al calciatore Antonio Zito per il fatto accaduto in data 16.12.2018, nel corso della gara tra l'appellante e la Reggina.

Il direttore di gara ha ben stigmatizzato l'episodio attestando che il giocatore Antonio Zito, nel corso di un regolare confronto sportivo, dopo aver sottratto il pallone ad un avversario e, quando quest'ultimo era in terra, lo ha colpito con piede al petto.

L'appellante ha sostenuto che tale episodio doveva inquadrarsi nell'ambito di un'azione di giuoco, per cui la qualificazione del fatto come violento, invero, risulta non conforme e più grave se considerato nel contesto della normale attività agonistica.

In realtà, come emerge chiaro ed univoco dal referto arbitrale, l'azione si era definitivamente conclusa, atteso che il calciatore Zito aveva abilmente sottratto il pallone all'avversario che, nell'occasione, era rovinato in terra quale normale conseguenza dell'azione di giuoco.

Ciò che, invece, è stato contestato e, conseguentemente, sanzionato, al calciatore Zito è il successivo comportamento violento dallo stesso posto in essere dopo aver sottratto il pallone all'avversario.

Risulta in modo inconfutabile che il calciatore Zito ha colpito l'avversario con un calcio al petto quando lo stesso era già in terra.

Si tratta, all'evidenza, di un comportamento del tutto estraneo alla fase di giuoco tesa alla conquista del pallone ed ad essa successiva e non, come ritiene l'appellante, conseguente ed ad essa collegata.

Pertanto, l'episodio contestato deve configurarsi quale autonomo e violenta reazione del calciatore.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. 1908 di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3.RICORSO DEL SIG. VIALI WILLIAM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

Il signor William Viali, allenatore del Novara Calcio, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n.131 del 13.12.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e Novara Calcio S.p.A. del 12.12.2018, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive allo stesso *“per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso r. A.A.)”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento della sanzione ovvero, in via subordinata, la conversione della seconda giornata in ammenda il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare egli ha evidenziato la eccessività della sanzione rispetto al comportamento posto in essere, affermando di non aver tenuto alcun contegno direttamente offensivo nei confronti della terna arbitrale né di essersi rivolto in maniera minacciosa o aggressiva.

Il ricorso va respinto, anche alla luce dell'art. 19 comma 4 bis del C.G.S. così come modificato con Com. Uff. n. 19/A della F.I.G.C. pubblicato il 7.12.2018, in quanto ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 2 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Poiché la condotta tenuta dal Viali rientra tra quelle sanzionate dalla suddetta norma e non sono da considerarsi valide circostanze attenuanti quelle esposte nel ricorso va confermata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Viali William.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **II° COLLEGIO**

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4.RICORSO DEL CALC. DI GREGORIO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

Il calciatore Di Gregorio Michele, tesserato dalla Novara Calcio S.p.A. ha presentato, in data 14.12.2018, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Alessandria/Novara del 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 131 /DIV del 13 dicembre 2018) ad esso inflitta perché al termine della gara assumeva comportamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; aggredito da un calciatore avversario reagiva con atto di violenza nei suoi confronti.

Il ricorrente, pur riconoscendo l'infrazione, ritiene la sanzione ad esso comminata eccessivamente afflittiva nei suoi confronti, volendo considerare la propria condotta non violenta ma gravemente antisportiva, determinata dall'aggressione fisica e verbale subita da un avversario.

Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata anche in virtù dell'assenza di conseguenze lesive a seguito della sua condotta e chiede confronto con precedenti decisioni di questa Corte in merito a fatti analoghi.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor Di Gregorio Michele violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti.

Invero, la Corte ha sentito l'arbitro che ha confermato la condotta ascritta al Di Gregorio, circostanziandola ulteriormente.

E' rimasto, quindi, confermato che il calciatore ha esultato in modo provocatorio nei confronti del pubblico sostenitore della squadra avversaria e, inoltre, che, in reazione alla condotta posta in essere nei suoi confronti dal Prestia, lo spingeva e gli metteva le mani sul viso.

Ne consegue che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo si deve ritenere congrua.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Gregorio Michele

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5.RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PRESTIA GIUSEPPE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/NOVARA DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

La Società U.S. Alessandria Calcio 1912 ha presentato, in data 14.12.2018, ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Prestia Giuseppe, seguito gara Alessandria / Novara del 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 131/DIV del 13 dicembre 2018) per atto di violenza verso un avversario dopo il termine della gara.

La ricorrente ritiene la sanzione ad esso comminata eccessivamente afflittiva nei confronti del giocatore Prestia Giuseppe, non potendo qualificare la condotta dello stesso, in base ai fatti descritti nel Referto arbitrale, come condotta violenta.

Chiede pertanto l'annullamento della sanzione comminata o, in subordine, una riduzione della stessa.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene che vi sono fattori tali da dover considerare la condotta Signor Prestia Giuseppe violenta e pertanto ritiene la sanzione ad esso comminata dal Giudice Sportivo congrua in relazione ai fatti accaduti.

Invero, la Corte ha sentito l'arbitro che ha confermato, circostanziandolo con ulteriori dettagli, che il gesto del Prestia è consistito in una spinta attuata con le mani sul volto di un avversario.

Oltre ovviamente alle frasi ingiuriose preferite nei confronti del calciatore avversario.

Ne consegue la congruità della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1912 di Alessandria

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6.RICORSO DALLA S.S. AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ABDALLAH BASIT SEGUITO GARA PRO PIACENZA/AREZZO DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Abdallah Basit.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Pro Piacenza/Arezzo disputato il 12.12.2018, il calciatore Abdallah Basit colpiva volontariamente con un calcio al collo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone.

Avverso tale provvedimento la società S.S. Arezzo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 17.12.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 20.12.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia

o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Arezzo di Arezzo dichiara estinto il procedimento.

Dispone la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 15 maggio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina